



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 903 del 2010, integrato da motivi aggiunti, proposto da:

SIRAM SI' s.p.a. (già Gefi Servizi Immobiliari S.P.A.), in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale capogruppo mandataria del costituendo R.T.I. con il Consorzio Cooperative Costruzioni – CCC società cooperativa (già Consorzio Ravennate delle Cooperative di Produzione e Lavoro soc. coop. p.a.) e la Tecneco S.R.L. e per il CONSORZIO COOPERATIVE COSTRUZIONI – CCC società cooperativa (quale società incorporante il Consorzio Ravennate delle Cooperative di Produzione e Lavoro soc. coop. p.A.), in persona del legale rappresentante pro tempore, tutti rappresentati e difesi dagli avv.ti Cristiana Romano e Giorgia Ilotte, con domicilio eletto in Torino, via del Carmine n. 1, presso lo studio legale Montanaro e Associati;

contro

COMUNE di RIVOLI, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Giuseppe Gallenca, con domicilio eletto presso lo studio del medesimo in Torino, via XX Settembre, 60;

nei confronti di

MARCO POLO S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv.ti Maurizio Gorìa e Vincenzo Caputi Jambrenghi, con domicilio eletto presso lo studio dell'avv. Maurizio Gorìa in Torino, corso V. Emanuele II, 90;

GRUPPO SAE S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Simona Rostagno, con domicilio eletto presso lo studio della medesima in Torino, corso Re Umberto, 75;

per l'annullamento

- della determinazione dirigenziale n. 887 del 30.6.2010, comunicata alle ricorrenti con raccomandata a.r. in data 2.7.2010, pervenuta in data 8.7.2010, con la quale è stata aggiudicata alla Marco Polo s.p.a. la procedura aperta n. 07/II.pp./2010, indetta dal Comune di Rivoli con determinazione dirigenziale n. 526 del 29.4.2010, per l'affidamento dei lavori di manutenzione del patrimonio immobiliare del Comune di Rivoli;

- di tutti gli atti connessi, presupposti e consequenziali, con particolare riguardo:

al bando di gara, pubblicato sulla GURI in data 12.5.2010, ed al relativo disciplinare;

al verbale di gara in data 14.6.2010, relativo alla seduta di apertura dei plichi;

ai verbali di gara in data 17.6.2010 e 21.6.2010, relativi alle sedute nelle quali la commissione giudicatrice ha provveduto all'attribuzione dei punteggi relativi all'offerta tecnica;

al verbale di gara in data 24.6.2010, relativo alla seduta nella quale il dirigente dell'Area Gestione del Territorio del Comune di Rivoli ha proceduto all'aggiudicazione provvisoria della gara;

al provvedimento, allo stato non conosciuto, con il quale il Comune di Rivoli ha consegnato in via d'urgenza i lavori e le forniture oggetto di appalto all'aggiudicataria provvisoria della gara;

- nonché per la declaratoria e la condanna al risarcimento dei danni patiti e patienti dal raggruppamento ricorrente per l'illegittima consegna d'urgenza delle prestazioni oggetto di contratto all'aggiudicataria provvisoria della gara e per l'illegittima conduzione della gara;

- infine, per la declaratoria di inefficacia del contratto eventualmente stipulato nelle more della definizione del giudizio.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Rivoli, di Marco Polo S.p.A. e di Gruppo Sae S.r.l.;

Visto il ricorso incidentale proposto da Gruppo Sae Srl;

Vista l'ordinanza collegiale n. 768/11 del 14.07.2011 con cui è stata dichiarata l'interruzione del processo a seguito del fallimento di Gruppo Sae s.r.l.;

Visto l'atto di riassunzione depositato in data 12.10.2011 da Siram Sì s.p.a. (già Gefi Servizi Immobiliari s.p.a.) con il Consorzio Cooperative Costruzioni – CCC soc. coop. (quale società incorporante di Consorzio Ravennate delle Cooperative di Produzione e Lavoro soc. coop. p.A.);

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Visti gli artt. 74 e 120, co. 10, cod. proc. amm.;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 8 novembre 2012 il dott. Ariberto Sabino Limongelli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

1. Con bando pubblicato sulla G.U.R.I. in data 12.05.2010, il Comune di Rivoli ha indetto una procedura aperta per l'affidamento triennale dei lavori di manutenzione ordinaria del patrimonio immobiliare comunale, per un importo a base d'asta di € 1.496.812,62 oltre IVA.
2. Il criterio di aggiudicazione prescelto è stato quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa, con distribuzione del punteggio complessivo di 100 punti tra la componente tecnica ("max punti 70/100") e quella economica ("max punti 30/100") dell'offerta, e con la previsione di ulteriori sub criteri e sub pesi di valutazione.
3. Alla gara hanno partecipato 8 concorrenti.
4. All'esito della valutazione delle offerte tecniche ed economiche, la gara è stata aggiudicata, prima in via provvisoria e poi in via definitiva, alla società Marco Polo s.p.a., con punti 93,96 punti (70 punti per l'offerta tecnica e 23,96 punti per l'offerta economica).
5. Al secondo posto si è collocata la società Gruppo SAE s.r.l., con punti 78,30 (48,3 punti per l'offerta economica e 30,00 punti per l'offerta economica), mentre al terzo posto si è classificato il costituendo raggruppamento temporaneo di imprese tra GEFI Servizi Immobiliari s.p.a., il Consorzio Ravennate delle Cooperative di produzione e Lavoro Soc. coop. p. A. e TECNECO s.r.c., con punti 74,92 (59,5 punti per l'offerta tecnica e 15,42 punti per l'offerta economica).
6. Con nota del 02.07.2010 la stazione appaltante ha dato comunicazione ai concorrenti dell'aggiudicazione

definitiva della gara a Marco Polo s.r.l..

7. Gli esiti della gara sono stati impugnati dinanzi a questo TAR con due distinti ricorsi: l'uno proposto da Gruppo Sae s.r.l., seconda classificata, contrassegnato dal n. di R.G. 998/2010; l'altro, qui in esame, proposto dall'ATI costituenda GEFI, terza classificata, contrassegnato col n. di R.G. 903/10.

8. Quest'ultimo ricorso è stato proposto sulla scorta di cinque motivi, i primi tre diretti a conseguire l'annullamento dell'intera procedura di gara ai fini della sua integrale rinnovazione, gli ulteriori due diretti rispettivamente ad ottenere l'annullamento della sola aggiudicazione definitiva in favore di Marco Polo s.p.a. e l'accertamento della illegittimità della consegna anticipata dei lavori in favore dell'aggiudicataria.

9. Oltre all'annullamento degli atti impugnati, la parte ricorrente ha chiesto la condanna dell'amministrazione comunale al risarcimento dei danni, da quantificarsi in corso di causa, e la declaratoria di inefficacia del contratto eventualmente stipulato tra la stessa amministrazione e la società aggiudicataria.

10. Con successivi *motivi aggiunti* depositati il 04.08.2010 la parte ricorrente ha introdotto due ulteriori censure, la prima diretta a contestare l'ammissione alla gara della società aggiudicataria e dell'impresa seconda graduata, la seconda diretta a censurare il punteggio attribuito a quest'ultima, ritenuto incongruo e immotivato.

11. Con decreto presidenziale n. 614/10 del 06.08.2010 è stata accolta l'istanza di misure cautelari provvisorie proposta dalla parte ricorrente, fino al giorno della discussione collegiale della domanda cautelare.

12. Si è costituito il COMUNE DI RIVOLI depositando documentazione e resistendo al gravame con memoria.

13. Si è costituita GRUPPO SAE S.R.L., seconda classificata, chiedendo il rigetto del ricorso e proponendo a sua volta *ricorso incidentale* al fine di contestare l'ammissione alla gara del RTI GEFI, con conseguente accertamento della carenza di legittimazione dello stesso a contestare il contenuto dell'offerta tecnica presentata da Gruppo SAE, e, in subordine, al fine di contestare la misura del punteggio ottenuto da RTI GEFI.

14. Si è costituita MARCO POLO S.P.A., aggiudicataria della gara, resistendo al gravame con articolate difese.

15. Con ordinanza n. 632/2010 del 10.09.2010 la Sezione ha respinto l'istanza cautelare proposta dalla ricorrente, ritenendo il ricorso sprovvisto di sufficienti profili di *fumus boni iuris*.

16. Il giorno 22.10.2010 il Comune di Rivoli e la società Marco Polo s.p.a. hanno stipulato il contratto relativo alla procedura di gara, con efficacia dal 01.07.2010 al 30.06.2013.

17. E' stata fissata udienza di merito per il giorno 13 luglio 2011, in prossimità della quale le difese di parte ricorrente, dell'amministrazione resistente e della controinteressata Marco Polo hanno depositato memorie conclusive e di replica.

Anche la difesa di Gruppo SAE s.r.l. ha depositato una breve memoria nella quale ha dichiarato che la propria assistita è stata dichiarata fallita con sentenza del Tribunale di Torino in data 11.03.2011.

18. Con ordinanza collegiale n. 768/2011 del 14 luglio 2011, la Sezione ha quindi dichiarato l'interruzione del processo in conseguenza del fallimento di Gruppo Sae s.r.l.; analogo provvedimento (n. 769/2011) è stato adottato dalla Sezione, in pari data, in relazione al connesso ricorso R.G. 998/10 proposto da Gruppo SAE s.r.l.

19. Il presente giudizio è stato ritualmente riassunto con atto depositato il 12.10.2011 dalla società SIRAM SI' s.p.a. (a seguito di modifica della denominazione sociale di Gefi Servizi Immobiliari s.p.a.), in proprio e quale capogruppo mandataria del costituendo RTI con il Consorzio Cooperative Costruzioni – CCC soc. coop. (quale società incorporante il Consorzio Ravennate delle Cooperative di produzione e lavoro soc. coop. p.a.) e con Tecneco s.r.l..

20. Non è stato invece riassunto né proseguito il connesso giudizio R.G. 998/2010, il quale, pertanto, è stato dichiarato estinto con decreto presidenziale n. 1056/2012 del 02.04.2012.

21. In prossimità della nuova udienza di merito, le parti, ad eccezione della società aggiudicataria, hanno integrato

le proprie difese.

22. All'udienza pubblica dell'08 novembre 2012, la causa è stata trattenuta per la decisione.

23. Il giorno successivo è stato pubblicato il dispositivo della presente decisione.

DIRITTO

A) Preliminarmente, va dichiarato improcedibile il *ricorso incidentale* proposto da Gruppo SAE s.r.l., dal momento che a seguito del fallimento di detta società la curatela fallimentare non si è costituita nell'ulteriore fase processuale successiva alla riassunzione del giudizio da parte della ricorrente principale, così manifestando il proprio disinteresse alla decisione del gravame incidentale (peraltro ormai privo di utilità per detta parte processuale a seguito dell'intervenuta estinzione del connesso giudizio R.G. 998/2010).

B) Va esaminato il *ricorso principale*.

Il ricorso si fonda su cinque motivi: i primi tre diretti a travolgere l'intera procedura di gara ai fini della sua integrale rinnovazione; gli ulteriori due diretti, rispettivamente, ad ottenere l'annullamento della sola aggiudicazione definitiva in favore di Marco Polo s.p.a. e l'accertamento della illegittimità della consegna anticipata dei lavori in favore dell'aggiudicataria.

1. Con il *primo motivo* la ricorrente ha dedotto vizi di "*Violazione ed omessa applicazione dei principi fondamentali in materia di pubbliche gare, anche ai sensi dell'art. 2 del D. Lgs. 163/2006; mancata applicazione del principio di correttezza e di necessaria segretezza delle offerte tecniche sino alla valutazione da parte della Commissione giudicatrice. Eccesso di potere per vizio del procedimento*": secondo la parte ricorrente, la procedura di gara sarebbe illegittima e andrebbe annullata in quanto le buste "B" contenenti le offerte tecniche dei concorrenti, dopo essere state aperte dal presidente della commissione giudicatrice in occasione della prima seduta del 14.06.2010 al fine della verifica della loro completezza e regolarità formale, sono poi state valutate dalla commissione soltanto tre giorni dopo, senza che nel periodo intermedio sia stata in alcun modo assicurata la loro integrità e segretezza, e comunque senza che ne sia stato dato atto in modo adeguato nei verbali di gara.

1.1. Osserva il collegio che la censura non può essere condivisa.

1.2. La Sezione è consapevole che sulla specifica questione sollevata dalla parte ricorrente vi è un orientamento giurisprudenziale, minoritario, secondo cui "nelle gare pubbliche le misure di cautela relative alla conservazione dei plichi sono volte a salvaguardare la possibilità, e non l'effettività, della manomissione con conseguenza che è sufficiente che vi sia la prova in atti che la documentazione di gara è rimasta esposta al rischio di manomissione per ritenere invalide le operazioni di gara, non potendosi porre a carico dell'interessato l'onere di provare che vi sia stato in concreto l'evento che le misure cautelari intendono prevenire " (Cons. Stato, sez. V, 16 marzo 2011, n. 1617; Cons. Stato, sez. III, 3 marzo 2011 n. 1368).

1.3. Tuttavia, la Sezione ha avuto già modo di manifestare la propria condivisione per l'orientamento di gran lunga prevalente secondo cui "la mancata dettagliata indicazione nei verbali di gara delle specifiche modalità di custodia dei plichi e degli strumenti utilizzati per garantire la segretezza delle offerte non costituisce di per sé motivo di illegittimità dell'attività posta in essere dalla commissione di gara per garantire la custodia di plichi, in assenza di ulteriori elementi idonei a far ipotizzare che si siano verificate in concreto manomissioni o alterazione dei documenti" (TAR Piemonte, sez. I, 18 maggio 2012, n. 569; da ultimo, Cons. Stato, III, 22 agosto 2012, n. 4592; in senso analogo Cons. Stato, V, 5 ottobre 2011, n. 5456; Cons. Stato, V, 7 luglio 2011 n. 4055; Cons. Stato, sez. V, 23 maggio 2011, n. 3079; Cons. Stato, III, 13 maggio 2011 n. 2908; TAR Parma, sez. I, 9 dicembre 2011, n. 424; TAR Catania sez. III, 22 luglio 2011, n. 2003; TAR Napoli, sez. I, 18 marzo 2011, n. 1496).

1.4. Poiché nel caso di specie la ricorrente non ha dedotto alcun elemento concreto da cui poter desumere l'avvenuta manomissione o alterazione dei plichi, il profilo di censura qui in esame va disatteso perché generico.

1.5. Per contro, dall'esame dei verbali di gara del 14.06.2010 e del 17.06.2010, relativi rispettivamente alla seduta pubblica in cui il seggio di gara ha proceduto all'apertura delle buste "B" e al controllo della relativa documentazione, e alla prima seduta della commissione tecnica in cui si è dato inizio alla valutazione delle offerte, si evince chiaramente che:

- in occasione della seduta pubblica del 14 giugno 2010 il seggio di gara, nella persona del dirigente dell'Area gestione del territorio del Comune di Rivoli, dopo aver aperto le buste B contenenti le offerte tecniche e dopo aver "dato atto della documentazione rinvenuta in ciascuna di esse", ha permesso ai rappresentanti delle imprese concorrenti, tra cui "il signor Massimiliano Pirizzolo per la società Gefi Servizi Immobiliari" di verificare nel dettaglio il contenuto delle buste B, per poi procedere all'immediata trasmissione degli atti alla commissione giudicatrice;

- in occasione della successiva seduta riservata del 17.06.2010, la commissione giudicatrice, al termine delle operazioni, ha dato atto che tutta la documentazione esaminata veniva "ricoverata nuovamente nell'armadio blindato posto nell'archivio dell'Area Gestione del Territorio" e che "la chiave del medesimo [era] trattenuta dal Presidente": laddove l'uso dell'avverbio "nuovamente" appare evidentemente indicativo del fatto che in tale armadio quella stessa documentazione era stata riposta dal seggio di gara al termine della precedente seduta pubblica del 14 giugno e lì conservata fino alla prima seduta della commissione di gara di tre giorni dopo.

1.6. Sicchè, in definitiva, non solo non risultano provate dalla parte ricorrente ipotetiche manomissioni o alterazioni della documentazione di gara nel periodo intercorrente tra le due sedute in questione, ma risulta per contro comprovato, sulla scorta di indizi significativi, che tale documentazione è stata conservata con modalità idonee a garantire l'integrità nel breve lasso temporale intercorso tra le due sedute della commissione.

1.7. Alla stregua di tali considerazioni, la censura in esame va respinta perché generica e smentita dalla documentazione in atti.

2. Con il *secondo motivo*, la ricorrente ha dedotto vizi di "*Violazione per errata applicazione di legge: art. 83 del D. Lgs. 163/2006. mancata sufficiente determinazione dei sub criteri di valutazione delle offerte. Eccesso di potere per vizio del procedimento*": secondo parte ricorrente la procedura di gara sarebbe illegittima e dovrebbe essere annullata in quanto sia il bando sia il disciplinare di gara non avrebbero predeterminato in modo dettagliato tutti i criteri, i sub criteri e i sub pesi a cui la commissione si sarebbe dovuta attenere nell'attribuzione dei punteggi alle offerte tecniche dei concorrenti; in particolare il disciplinare, nel prevedere che il punteggio riferito a ciascun sub criterio fosse assegnato secondo percentuali differenziate (100%, 70%, 50% e 0%) in relazione al diverso giudizio formulato dalla commissione (ottimo, buono, sufficiente, non valutabile) avrebbe fornito indicazioni del tutto generiche, inidonee ad impedire arbitrii da parte della commissione; la quale commissione, peraltro, all'atto di attribuire i singoli punteggi, avrebbe motivato dette attribuzioni introducendo elementi di valutazione ulteriori, non previamente conosciuti dai concorrenti e a buste ormai aperte.

2.1. Osserva il collegio che anche tale censura non può essere condivisa, dal momento che, contrariamente a quanto affermato dalla ricorrente, i criteri di valutazione delle offerte tecniche sono stati specificati nella legge di gara in modo estremamente dettagliato e stringente.

2.2. In particolare, l'art. IV.2 del bando di gara ("Criteri di aggiudicazione") ha previsto che la gara sarebbe stata aggiudicata all'offerta economicamente più vantaggiosa sulla base dei seguenti criteri:

" 1) Prezzo: max punti 30/100;

2) Qualità: max punti 70/100 valutata secondo i seguenti elementi qualitativi:

- Organizzazione e gestione della struttura organizzativa, punti 30;

- Proposte migliorative e integrative, punti 25;

- *Supporto informatico alle attività di gestione del patrimonio immobiliare, punti 15.*

Il bando ha quindi rinviato al disciplinare di gara per la definizione di “*sub criteri e sub pesi relativi agli elementi qualitativi sopra individuati*”.

2.3. A sua volta, l’art. 4 del disciplinare (“*criteri di aggiudicazione*”) ha previsto per ciascun criterio di valutazione dell’offerta tecnica i seguenti sub criteri e sub pesi:

1. ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DELLA STRUTTURA ORGANIZZATIVA (30 punti):

1.a Impianto organizzativo (sub criterio): 10 punti (sub peso);

1.b. Pronto intervento: 10 punti;

1.c. Gestione della sicurezza sui luoghi di lavoro: 5 punti;

1.d Sistemi di controllo del servizio: 5 punti.

2. PROPOSTE MIGLIORATIVE E INTEGRATIVE (25 punti):

2.a Proposte migliorative e/o integrative riguardanti il miglioramento degli standard qualitativi minimi richiesti negli atti di gara: 5 punti;

2.b Proposte migliorative e/o integrative riguardanti la trasparenza e l’efficacia della gestione: 10 punti;

2.c Proposte migliorative e/o integrative finalizzate alla riduzione dei costi di esercizio degli immobili: 4 punti;

2.d Proposte migliorative e/o integrative finalizzate al miglioramento delle condizioni di utilizzo degli immobili: 6 punti.

3. SUPPORTO INFORMatico ALLE ATTIVITA’ DI GESTIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE: 15 punti”.

2.4. Ha aggiunto il disciplinare che i singoli punteggi “*dell’offerta qualità*” sarebbero stati determinati per ciascun concorrente “*applicando ai punteggi massimi dei singoli sub pesi le percentuali che seguono in relazione al giudizio espresso dalla commissione in considerazione del livello di dettaglio, della chiarezza, esaustività e originalità delle trattazioni*”.

In particolare, “*al fine di rendere il più possibile oggettiva l’attribuzione dei punteggi, si sono previsti quattro giudizi da attribuire ai singoli criteri oggetto di valutazione; a ognuno di detti giudizi corrisponde l’assegnazione alla singola voce di un punteggio corrispondente alla percentuale dei punti massimi per la stessa voce prevista, e segnatamente:*

- OTTIMO: 100% del punteggio;

- BUONO : 70% del punteggio;

- SUFFICIENTE: 50% del punteggio;

NON VALUTABILE (oppure PRESTAZIONE MINIMA RICHIESTA DAL CAPITOLATO): 0% del punteggio”.

2.5. Ritene il collegio che le predette prescrizioni della legge di gara abbiano vincolato le valutazioni discrezionali della commissione giudicatrice all’osservanza di una griglia di criteri, sub criteri, sub pesi e criteri motivazionali estremamente dettagliati e stringenti, in ossequio a quanto previsto dall’art. 83 D. Lgs. 163/2006.

Né la commissione, all’atto di assegnare i giudizi di “ottimo”, “buono”, “sufficiente” e “non valutabile” ai singoli profili delle offerte previsti dal disciplinare, ha introdotto nuovi criteri motivazionali “a buste aperte”, essendosi invece limitata ad esternare, com’era suo dovere fare, le motivazioni che giustificavano il giudizio di volta in volta assegnato alle singole offerte.

Tali motivazioni, verbalizzate negli atti di gara, evidenziano in modo certamente sintetico ma nondimeno chiaro ed adeguato, le valutazioni svolte dalla commissione in ordine ai singoli giudizi assegnati.

Le censure di parte ricorrente vanno, pertanto, disattese.

3. Con il *terzo motivo* parte ricorrente ha dedotto vizi di “*Violazione ed erronea applicazione di legge: art. 83 del D. Lgs. 163/2006 sotto diverso profilo. Mancata sufficiente determinazione dei sub criteri di valutazione delle*

offerte sotto ulteriore profilo. Eccesso di potere per vizio del procedimento”: secondo la ricorrente la procedura di gara sarebbe illegittima e andrebbe annullata in quanto i criteri di valutazione introdotti dalla legge di gara non consentirebbero di graduare proporzionalmente i punteggi in relazione ai diversi profili delle offerte considerate; in particolare, la predeterminazione di rigide percentuali associate ai giudizi di “ottimo”, “buono”, “sufficiente” e “non valutabile” non consentirebbe di parametrare i punteggi sull’effettiva portata delle offerte, utilizzando tutti i punteggi intermedi tra “ottimo” e “buono” (o tra “buono” e “sufficiente” e così via).

3.1. Osserva il collegio che la censura è inammissibile per carenza di interesse, prima ancora che infondata nel merito:

- la censura è inammissibile per difetto di interesse dal momento che, come giustamente eccepito dalla difesa della controinteressata, essa non supera la c.d. “prova di resistenza”: quand’anche l’offerta tecnica presentata dall’ATI ricorrente avesse conseguito il giudizio di “ottimo” in relazione a tutti i profili individuati dal disciplinare, la stessa avrebbe comunque ottenuto un punteggio complessivo di 70 punti che, sebbene analogo a quello conseguito dall’aggiudicataria, sarebbe stato insufficiente a consentire alla ricorrente di aggiudicarsi la gara alla luce del miglior ribasso offerto dalla controinteressata, in forza del quale quest’ultima si sarebbe aggiudicata la gara con un punteggio complessivo di 93,96 punti contro gli 85,42 punti che – nell’ipotesi proposta – sarebbero stati assegnati alla parte ricorrente;

- la censura è comunque infondata nel merito dal momento che la scelta dei criteri più adeguati per l’individuazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa costituisce espressione tipica della discrezionalità della stazione appaltante e, impingendo nel merito dell’azione amministrativa, è sindacabile dal giudice amministrativo solo in presenza di vizi di macroscopica illogicità o irragionevolezza: vizi che il collegio non ritiene sussistenti nel caso di specie, tenuto conto che nella predisposizione della legge di gara la stazione appaltante ha esercitato la propria discrezionalità in modo congruo e ragionevole con la scomposizione del punteggio complessivo attribuibile ai concorrenti in una griglia di criteri, sub criteri, sub pesi e criteri motivazionali assai composita e stringente, idonea a consentire una valutazione completa ed equilibrata delle singole componenti di ciascuna offerta.

4. Il quarto motivo del ricorso introduttivo e il secondo motivo aggiunto possono essere esaminati congiuntamente perché connessi tra loro.

4.1. Col il *quarto motivo* del ricorso introduttivo la ricorrente ha dedotto vizi di “*Violazione ed erronea applicazione di legge: art. 83 del D. Lgs. 163/2006 sotto diverso ulteriore profilo. Eccesso di potere per vizio del procedimento: difetto di istruttoria e travisamento dei fatti. Irrazionalità e ingiustizia manifesta*”: secondo parte ricorrente la commissione di gara, con riferimento a numerosi criteri e sub criteri di valutazione, avrebbe attribuito a Marco Polo s.p.a. punteggi irragionevoli, incongrui e comunque non sufficientemente motivati.

4.2. Col *secondo motivo aggiunto* la ricorrente ha esteso alla concorrente Gruppo Sae s.r.l., seconda graduata, le stesse censure svolte col quarto motivo del ricorso introduttivo nei confronti dell’aggiudicataria Marco Polo s.p.a.; ha sostenuto, in particolare, che le censure di carenza di motivazione proposte nell’atto introduttivo relativamente ai punteggi attribuiti dalla commissione alla società aggiudicataria Marco Polo s.p.a. varrebbero “evidentemente a maggior ragione” in relazione all’offerta della Gruppo SAE s.r.l., dal momento che anche i punteggi attribuiti a quest’ultima non sarebbero stati in alcun modo motivati.

4.3. Osserva il collegio che entrambe le censure sono inammissibili, per motivi diversi:

- la prima è inammissibile per carenza di interesse, dal momento che la ricorrente, terza classificata, si limita a contestare il punteggio attribuito all’aggiudicataria ma non svolge alcuna censura (nel contesto dell’intero gravame introduttivo) nei confronti della seconda graduata, di modo che essa non potrebbe ricavare alcuna utilità da un ipotetico accoglimento della censura, atteso che anche in tal caso essa resterebbe sopravanzata in graduatoria da

Gruppo Sae s.r.l.;

- la seconda censura è invece inammissibile per genericità, dal momento che parte ricorrente si limita ad estendere “*per relationem*” alla concorrente seconda classificata le medesime censure formulate nei confronti dell’aggiudicataria, senza tuttavia specificare per quali ragioni, e sotto quali specifici profili, il punteggio attribuito a Gruppo Sae s.r.l. sarebbe insufficientemente motivato.

5. Col *quinto motivo* del ricorso introduttivo la ricorrente ha dedotto vizi di “*Violazione ed erronea applicazione di legge: art. 11, comma 9, del D. Lgs. 163/2006. Eccesso di potere per vizio dei presupposti e travisamento dei fatti: insussistenza delle ragioni di urgenza per la consegna anticipata delle prestazioni oggetto d’appalto all’aggiudicataria provvisoria*”: secondo parte ricorrente la stazione appaltante avrebbe proceduto, in esito alla gara, alla consegna in via d’urgenza dei lavori alla società aggiudicataria nonostante che non sussistessero ragioni di estrema urgenza, come previsto dall’art. 11 comma 9 D. Lgs. 163/2006, tenuto conto che il servizio avrebbe potuto essere proseguito da GEFI (gestore uscente) tramite una proroga tecnica, sino alla stipula del contratto con l’aggiudicatario.

5.1. Osserva il collegio che la censura è inammissibile per difetto di legittimazione, dal momento che la pretesa della ricorrente di proseguire “in proroga” la gestione del servizio (e di impedire, per tale ragione, la consegna anticipata dei lavori all’aggiudicataria) forma oggetto di una mera aspettativa di fatto di essa ricorrente, priva come tale di tutela giurisdizionale.

6. Infine, col *primo motivo aggiunto*, la ricorrente ha dedotto vizi di “*Violazione ed omessa applicazione dell’art. 83 del D. Lgs. 163/2006 sotto ulteriore profilo. Violazione ed omessa applicazione dei principi fondamentali in materia di gare pubbliche, anche ai sensi dell’art. 2 del D. lgs. 163/2006: mancata applicazione dei principi di correttezza, di parità di trattamento e di proporzionalità. Mancata applicazione di una causa di esclusione prevista nel Capitolato Speciale d’Appalto e dal Disciplinare di gara. Eccesso di potere per vizio del procedimento. Irrazionalità e ingiustizia manifesta*”: secondo la parte ricorrente, sia la società aggiudicataria Marco Polo s.p.a. sia la società seconda classificata Gruppo Sae s.r.l. avrebbero dovuto essere escluse dalla gara in quanto avrebbero entrambe omesso di presentare i *curricula* professionali dei soggetti indicati a pag. 5 del Capitolato Speciale (Coordinatore generale dei servizi, Responsabile/i tecnico dei servizi, Responsabile Assicurazione Qualità), laddove la presentazione di detti *curricula* era prevista a pena di esclusione dal disciplinare di gara.

6.1. Osserva il collegio che anche tale censura è infondata e va respinta, dal momento che la prescrizione relativa all’obbligo di allegazione dei predetti *curricula* non era previsto a pena di esclusione né dal capitolato speciale (art. 2.1.) né dal disciplinare (art. 3, “busta B”, punto 1.a, pag. 10), ed era comunque riferita solo ai raggruppamenti temporanei di imprese, non alle imprese singole (come l’aggiudicataria e la controinteressata).

7. Alla stregua di tutte le considerazioni fin qui svolte, il ricorso principale va respinto perché in parte infondato e in parte inammissibile, mentre il ricorso incidentale va dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.

8. Le spese di lite seguono la soccombenza nei rapporti tra la ricorrente principale, il Comune di Rivoli e la concorrente aggiudicataria della gara, mentre possono essere compensate per giusti motivi nei rapporti tra la ricorrente principale e la ricorrente incidentale.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso principale, integrato da motivi aggiunti, e sul ricorso incidentale:

a) dichiara improcedibile il ricorso incidentale per sopravvenuta carenza di interesse;

b) respinge il ricorso principale e i motivi aggiunti;

c) condanna la ricorrente principale a rifondere al Comune di Rivoli e a Marco Polo s.p.a. le spese di lite, che liquida forfettariamente in € 4.000,00 (quattromila) oltre accessori di legge in favore di ciascuno di essi;

d) compensa le spese nei rapporti tra la ricorrente principale e la ricorrente incidentale.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Torino nella camera di consiglio del giorno 8 novembre 2012 con l'intervento dei magistrati:

Lanfranco Balucani, Presidente

Paola Malanetto, Referendario

Ariberto Sabino Limongelli, Referendario, Estensore

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 23/11/2012

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)